

# SOCIETÀ OPERAIA DI PINEROLO

---

## REGOLAMENTO

PER GLI

# ONORI FUNEBRI AI SOCI

---

### *Art. 1.*

È obbligatorio cominciando dal 1° Settembre 1879 l'accompagnamento dei Socii nelle sepolture a 50 socii effettivi.

### *Art. 2.*

Dall'epoca in cui incomincia il presente Regolamento, incominceranno per ordine di turno siccome risultano dai registri di matricola.

### *Art. 3.*

Colui che non interviene alle sepolture quando resta obbligato, cadrà nella contravvenzione di **centesimi cinquanta**. Un socio però potrà farsi surrogare da altro,

come pure un fratello da fratello, un padre da suo figlio, purchè il surrogante oltrepassi l'età d'anni 18.

*Art. 4.*

La famiglia del defunto dovrà avvertire immediatamente la Società del decesso del Socio, onde si possano avvertire i Socii per l'accompagnamento.

*Art. 5.*

Ciascun Socio dei 50 sarà avvertito della ora della sepoltura dal Bidello Sociale, e ciascuno dovrà trovarsi alla Sede Sociale mezz'ora prima, onde uscire ed accompagnare la bandiera prendendo in pari tempo la coccarda che dovrà portare sul petto.

*Art. 6.*

I tre Consiglieri della Sezione del defunto saranno avvertiti pur essi, e saranno in solido obbligati a ritirare i singoli biglietti e le coccarde distribuite dei Socii intervenuti e delle multe non inflitte, al ritorno della sepoltura e nella Sede Sociale.

Tal obbligo incombe alla Presidenza pei Socii onorarii.

*Art. 7.*

Le multe andranno nella cassa dei cronici.

*Art. 8.*

Si accompagnerà sempre il cadavere colla bandiera attuale, ed il Consigliere o Consiglieri destinati dovranno vigilare al maggior ordine e contegno nell'accompagnamento.

*Art. 9.*

All'adunanza della Direzione immediatamente successiva dovranno restituire i singoli biglietti raccolti degli intervenuti alla sepoltura, e così pure le coccarde.

*Art. 10.*

È però in facoltà nei casi del cattivo tempo, a detto o detti Consiglieri, di non lasciar uscire la bandiera portando soltanto la custodia della bandiera con entro i bastoni, e ciò nell'interesse della Società ed onde custodire per quanto si può la bandiera stessa.

*Art. 11.*

Il porta-bandiera od il vice dovranno sempre intervenire salvo legittimo impedi-

mento, nel qual caso il Consigliere delegato incaricherà chi crederà delli intervenuti.

Il porta-bandiera o vice mancanti senza legittimo impedimento avranno una multa di lire *una*.

*Art. 12.*

Ciascun Socio avrà copia del presente regolamento.

*Art. 13.*

Sono dispensati dall'obbligo delle sepolture i dichiarati cronici.

Letto ed approvato dal Consiglio di Rappresentanza in seduta straordinaria delli 31 luglio 1879.

*Il Presidente*

AVV. D. MISTRALETTI.

# SOCIETÀ OPERAIA DI PINEROLO

---

## REGOLAMENTO

PER GLI

# ONORI FUNEBRI AI SOCI

---

### *Art. 1.*

È obbligatorio cominciando dal 1° Settembre 1879 l'accompagnamento dei Socii nelle sepolture a 50 socii effettivi.

### *Art. 2.*

Dall'epoca in cui incomincia il presente Regolamento, incominceranno per ordine di turno siccome risultano dai registri di matricola.

### *Art. 3.*

Colui che non interviene alle sepolture quando resta obbligato, cadrà nella contravvenzione di **centesimi cinquanta**. Un socio però potrà farsi surrogare da altro,

come pure un fratello da fratello, un padre da suo figlio, purchè il surrogante oltrepassi l'età d'anni 18.

*Art. 4.*

La famiglia del defunto dovrà avvertire immediatamente la Società del decesso del Socio, onde si possano avvertire i Socii per l'accompagnamento.

*Art. 5.*

Ciascun Socio dei 50 sarà avvertito della ora della sepoltura dal Bidello Sociale, e ciascuno dovrà trovarsi alla Sede Sociale mezz'ora prima, onde uscire ed accompagnare la bandiera prendendo in pari tempo la coccarda che dovrà portare sul petto.

*Art. 6.*

I tre Consiglieri della Sezione del defunto saranno avvertiti pur essi, e saranno in solido obbligati a ritirare i singoli biglietti e le coccarde distribuite dei Socii intervenuti e delle multe non inflitte, al ritorno della sepoltura e nella Sede Sociale.

Tal obbligo incombe alla Presidenza pei Socii onorarii.

*Art. 7.*

Le multe andranno nella cassa dei cronici.

*Art. 8.*

Si accompagnerà sempre il cadavere colla bandiera attuale, ed il Consigliere o Consiglieri destinati dovranno vigilare al maggior ordine e contegno nell'accompagnamento.

*Art. 9.*

All'adunanza della Direzione immediatamente successiva dovranno restituire i singoli biglietti raccolti degli intervenuti alla sepoltura, e così pure le coccarde.

*Art. 10.*

È però in facoltà nei casi del cattivo tempo, a detto o detti Consiglieri, di non lasciar uscire la bandiera portando soltanto la custodia della bandiera con entro i bastoni, e ciò nell'interesse della Società ed onde custodire per quanto si può la bandiera stessa.

*Art. 11.*

Il porta-bandiera od il vice dovranno sempre intervenire salvo legittimo impedi-

mento, nel qual caso il Consigliere delegato incaricherà chi crederà delli intervenuti.

Il porta-bandiera o vice mancanti senza legittimo impedimento avranno una multa di lire *una*.

*Art. 12.*

Ciascun Socio avrà copia del presente regolamento.

*Art. 13.*

Sono dispensati dall'obbligo delle sepolture i dichiarati cronici.

Letto ed approvato dal Consiglio di Rappresentanza in seduta straordinaria delli 31 luglio 1879.

*Il Presidente*

Avv. D. MISTRALETTI.